



**LEGGE N. 166/2024**  
**di conversione del**  
**DECRETO LEGGE N.131/2024**  
*cd. Decreto Salva infrazioni*

# CONVERTITO IL DL SALVA INFRAZIONI: DAL 2025 SCATTA L'IVA SUL PERSONALE DISTACCATO

*Posted on 19 Novembre 2024*



---

Category: [Lavoro e relazione industriale](#)

Pubblicata in [Gazzetta Ufficiale](#) la **legge 14 novembre 2024, n.166**, di conversione del DL 131/2024 – cd. decreto salva-infrazioni – che, **all'art.16-ter, rende definitivo, con effetto dal 1° gennaio 2025, il regime di imponibilità ad IVA dei prestiti e distacchi di personale, anche se effettuati a fronte del mero rimborso del costo dei lavoratori distaccati, disponendo altresì l'abrogazione dell'art. 8 co. 35 della legge 67/1988.**

Viene così recepito dall'ordinamento italiano l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE nella Sentenza 11 marzo 2020, n. C-94/19, successivamente avvalorato anche dalla Corte di Cassazione, in base al quale il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi di natura sinallagmatica, da considerarsi "onerosa" anche qualora l'impresa distaccataria si limiti a rimborsare alla distaccante il costo del personale medesimo, senza alcun corrispettivo aggiuntivo.

In particolare il sopra citato **art.16-ter** prevede quindi l'**abrogazione totale dell'art.8, co.35, della legge 67/1988**, con effetto per i **prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025**, aggiungendo inoltre una "clausola di salvaguardia" che fa **comunque salvi i comportamenti adottati sino a tale data dai contribuenti** (sia se questi si siano attestati sulle conclusioni della Corte UE, assoggettando ad IVA tali prestazioni, sia se, invece, abbiano considerato le stesse non imponibili ad IVA, in virtù della norma ora abrogata).

Per i **contratti stipulati, o rinnovati, dal 1° gennaio 2025**, quindi, le somme corrisposte dalla distaccataria per avvalersi delle prestazioni del personale dell'impresa distaccante (anche se pari al costo del dipendente medesimo sostenuto da quest'ultima) saranno **imponibili ad IVA**(con aliquota ordinaria al 22%).

Di contro, le somme dovute in base ad **accordi conclusi precedentemente** (salva l'ipotesi in cui siano intervenuti accertamenti definitivi) e comunque entro il prossimo 31 dicembre 2024, potranno continuare ad essere considerate **irrilevanti ai fini IVA**.

